

Accesso ad atti di procedura selettiva per la progressione economica orizzontale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi dell'.....

FATTO

La sig.ra, dirigente pubblica, è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale, bandita dall'Università degli Studi dell'..... Conseguentemente presentava un'istanza d'accesso al Direttore Generale della predetta università chiedendo la seguente documentazione:

- 1) Verbale del Collegio dei Revisori dell'11/7/2017 richiamato nelle premesse del predetto Bando;
- 2) Atto di costituzione dei fondi ex art. 87 del CCNL vigente relativo agli anni 2016/2017/2018;
- 3) Accordo di contrattazione, che definisca le risorse destinate ai passaggi all'interno di ciascuna categoria, relativo all'anno 2017/2018 - che non risulta pubblicato sul sito nonostante la relativa pubblicazione sia prevista;
- 4) Relazione illustrativa e tecnico finanziaria accompagnatorie all'accordo decentrato sulle progressioni economiche per il personale tecnico amministrativo;
- 5) Numero degli esclusi

L'amministrazione, in data 29 novembre 2017, consentiva un accesso parziale, limitandolo ai punti 5 e a parte del punto 2 con riferimento al solo 2016, deducendo che, con riferimento ai restanti punti, l'istanza di accesso si presentava finalizzata ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita. Precisava altresì che l'esclusione dalla partecipazione era avvenuta per carenza dei requisiti di partecipazione come già dettagliatamente riferito in precedente missiva indirizzata all'istante e allegata al ricorso.

Avverso tale accesso parziale la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Direttore Generale dell'Ateneo, in maniera dettagliata, chiarisce l'iter di adozione degli atti d'interesse per la ricorrente, precisando tra le ragioni di esclusione dall'accesso, le seguenti circostanze:

- *"Da normativa vigente, il verbale del Collegio dei Revisori non è un atto soggetto alla pubblicazione sul sito web di Ateneo (...) Lo stralcio di quanto deliberato dal Collegio dei Revisori in data 11/7/2017, limitatamente alla parte di interesse della ricorrente, è stato riportato nel provvedimento di indizione della procedura per le progressioni economiche (...)"*
- *"La Costituzione dei fondi, secondo la normativa attuale e le circolari del MEF/Funzione Pubblica avviene con provvedimento del Direttore Generale e trattasi di atto che riassume anche l'attività e la programmazione strategica di un Ente".*

Ciò premesso, con riguardo a tale documentazione, la amministrazione deduce che la Costituzione dei fondi dipende anche da risorse di buona gestione/best practice che l'Ente non è tenuto né a pubblicare né a diffondere per ragioni giuridiche connesse alla trasparenza e non pertinenti alla tutela degli interessi della ricorrente.

Gli atti richiesti di cui ai punti 3 e 4 del presente ricorso non sono ancora nelle disponibilità dell'amministrazione in quanto non è stato ancora completato l'iter previsto per la loro adozione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione preliminarmente precisa che il diritto di accesso si configura come "acausale" e prescinde dalla verifica, da parte della Commissione, della concreta spettanza del bene della vita cui l'accedente aspira e quindi, nel caso di specie, dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione. Tutto ciò premesso la Commissione osserva che i documenti che l'istante richiede sono o richiamati dal bando o correlati allo stesso, in quanto prodromici o presupposti, e devono pertanto essere resi accessibili alla sig.ra, in qualità di "aspirante" alla partecipazione alla selezione de qua.

La esclusione della sig.ra dalla selezione per la dichiarata carenza dei relativi requisiti di partecipazione renderebbe invece inaccessibili alla medesima gli atti relativi allo svolgimento della procedura selettiva, alla quale risulta estranea.

Con riferimento alle precisazioni fornite sui singoli documenti richiesti dalla amministrazione in sede di memoria difensiva la Commissione osserva che il verbale del Collegio dei Revisori, ancorché non soggetto a pubblicazione, deve essere reso ostensibile in quanto richiamato dal bando e non limitatamente allo stralcio indicato.

Quanto all'atto di costituzione dei fondi per il 2017/2018 la attuale mancata adozione del documento stesso non giustifica un automatico diniego d'accesso che può essere differito al momento della predetta futura adozione prevista per febbraio 2018. Lo stesso è a dirsi per i documenti di cui ai punti 3 e 4.

Ad ogni buon conto la Commissione invita la segreteria a trasmettere alla ricorrente la memoria della amministrazione resistente che può essere di utilità per la ricorrente medesima al fine di una migliore comprensione circa la fase attuale dell'iter per la adozione di parte della documentazione richiesta.

PQM

La commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 gennaio 2018)